SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 398.

Misure urgenti in materia di dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe, salvo deroghe da parte del Servizio nazionale dighe nei casi di limitata importanza sotto il profilo dimensionale e tecnico-costruttivo. Il provvedimento può essere emanato, nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni, fatti salvi i controlli successivi in ordine all'osservanza delle medesime prescrizioni. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*3*. Il Servizio nazionale dighe provvede alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 15 metri. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*4*. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma di un ingegnere iscritto all'albo professionale, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, oltre che dell'ingegnere progettista, anche degli eventuali consulenti, iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali impiegati e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e connesse, nonché una valutazione sulle condizioni di sicurezza delle sponde dell'invaso. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle

disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate negli anni 1993 e 1994 possono esserlo nell'anno successivo. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria volontà di procedere allo svuotamento dell'invaso ovvero alla demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici, di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi 1° e 2°, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a)*, ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a)*, dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica 42 - Servizi tecnici nazionali.

Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1998, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, un numero non superiore a 50 unità di personale che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali. Il relativo onere è valutato in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dei commi 2 e 3, valutato in L. 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0441

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1994.

Autorizzazione alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, del «Protocollo d'intesa - Contratto quadro sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonché sui presupposti per l'indennità di vacanza contrattuale», concordato tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in data 20 aprile 1994.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le direttive del 31 marzo 1994, del 14 aprile 1994 e del 15 aprile 1994 del Presidente del Consiglio di Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare la direttiva del 15 aprile 1994 relativa alla indennità di vacanza contrattuale;

Visto il testo del protocollo d'intesa - contratto quadro «sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonché sui presupposti per l'indennità di vacanza contrattuale» concordato il 20 aprile 1994 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;

Vista la lettera prot. n. 99/94 del 26 aprile 1994, con la quale l'ARAN, in attuazione dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, «ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione», il «testo concordato», in precedenza indicato, unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria corredata «da un apposito prospetto contenente l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri» e che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera del 28 aprile 1994 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta «intesa»;

Considerato che il predetto testo concordato corrisponde alle caratteristiche del contratto quadro, riferito ai dipendenti pubblici di tutti i comparti ed aree di contrattazione collettiva, soltanto per gli aspetti relativi alla «indennità di vacanza contrattuale», relativamente ai quali è conforme alla predetta direttiva del 15 aprile 1994, impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro;

Considerato altresì che il testo concordato prevede che l'«indennità di vacanza contrattuale» decorre dal 1° aprile 1994 «fino alla stipulazione dei contratti di ciascun comparto e per ciascuna area di contrattazione» e che, conformemente alla citata direttiva del 15 aprile 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposita «Dichiarazione a varbale» l'ARAN ha precisato che: «l'indennità di vacanza contrattuale sarà erogata sino all'esaurimento delle disponibilità di bilancio per l'anno in corso. L'agenzia promuoverà tutte le iniziative utili a consentire, in applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, la stipulazione dei contratti di comparto anche per la parte economica. In ogni caso nell'ipotesi di un protrarsi nel tempo dell'attuale situazione, l'Agenzia si impegna alle inizitive necessarie per permettere la continuità dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi del 13 maggio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1993), con il quale il Ministro per la funzione pubblica, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego»;

A nome del Governo

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del protocollo d'intesa — contratto quadro «sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonché sui

presupposti per l'indennità di vacanza contrattuale» concordato il 20 aprile 1994 tra la stessa ARAN e le conferderazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 28 aprile 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 1

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN

PROTOCOLLO D'INTESA - CONTRATTO QUADRO

«sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonché sui presupposti per l'indennità di vacanza contrattuale»

Il giorno 20 del mese di aprile 1994, alle ore 18,30 presso la sede del C.N.E.L. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negozionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), nella persona del presidente del comitato direttivo e dei suoi componenti come di seguito indicati:

Tiziano Treu, presidente;

Carlo dell'Aringa, componente;

Gian Candido De Martin, componente;

Paolo Panzani, componente;

Gianfranco Rebora, componente;

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

Alfiero Grandi, C.G.I.L.;

Domenico Trucchi, C.I.S.L.;

Antonio Foccillo, U.I.L.

Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa - contratto quadro ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

1. La contrattazione collettiva è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992 ed è finalizzata alle seguenti finalità fondamentali:

miglioramento e flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro per adeguarla al soddisfacimento dei bisogni delle esigenze degli utenti, con un minor costo complessivo dei servizi;

valorizzazione delle professionalità dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole amministrazioni al fine di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi contenuti nella «carta dei servizi pubblici».

armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato.

2. In coerenza con tali finalità la contrattazione deve, in particolare:

dare puntuale attuazione, in tutti gli istituti del rapporto di lavoro, ai principi generali del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

rivedere, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed agli atti normativi delle autonomie territoriali, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale sia di natura legislativa, così da renderla compatibile con la natura privatistica del rapporto di lavoro e con le direttive della riforma;

agevolare la comprensione della normativa ed il suo utilizzo da parte degli interessati, unificando le normative contrattuali pregresse, da ritenersi consensualmente tuttora valide ed evetualmente adattate secondo il punto precedente, onde superare l'attuale frammentazione della stessa normativa contrattuale, curando la chiarezza e l'univocità degli articolati;

razionalizzare la struttura retributiva anche trasformando gli elementi accessori e privilegiando la destinazione delle risorse a quote retributive legate ad incrementi di produttività individuale e collettiva effettivamente realizzati ed accertati.

3. L'Agenzia e le organizzazioni sindacali opereranno, in particolare, in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto per l'applicazione dell'accordo del 23 luglio 1993.

4. La contrattazione terrà, infine, conto che è in corso un ampio riordinamento delle strutture e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, rivolto ad avvicinare i servizi ai cittadini ed alle imprese, liberandoli da inutili incombenze e assicurando risparmi nella prestazione dei servizi.

Sequenza tematica.

1. In considerazione della novità e complessità della presente tornata, la contrattazione sarà organizzata in modo progressivo così da rendere possibile la conclusione di accordi «modulari», concorrenti alla complessiva definizione unitaria dei contratti.

2. Saranno definiti con protocollo a parte i criteri per le elezioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.

3. A tal fine entro maggio saranno definite normative-quadro riguardanti:

a) la revisione o l'abrogazione delle norme di carattere generale contrattuali e legislative esistenti, al fine di adeguarle ai principi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'individuazione di criteri per una regolazione uniforme di altri istituti comuni all'impiego pubblico per i quali più urgente è la necessità di adeguare la normativa esistente alla disciplina del lavoro nell'impresa, tra cui la mobilità prevista dall'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) un accordo quadro per la definizione uniforme degli istituti contrattuali comuni per il personale dirigenziale;

d) i criteri — da specificare poi in sede di comparto — per garantire, in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali, la continuità delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati.

4. Contemporaneamente al negoziato per l'accordo-quadro, verranno avviate le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto, nella seguente successione:

1ª fase (entro il mese di aprile): comparto Ministeri e comparto regioni ed autonomie locali;

2ª fase (entro il mese di maggio): comparti Sanità e scuola;

3ª fase (entro i mesi di giugno-luglio): comparti rimanenti.

5. Le fasi di cui ai punti 2 e 3 hanno un valore indicativo. Le trattative inerenti i comparti ricompresi in una fase potranno avere inizio anche prima della stipulazione degli accordi previsti per la fase precedente.

6. Considerati gli stanziamenti contemplati per l'anno in corso nell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 538, e che le risorse destinate a coprire le spese per i rinnovi contrattuali del personale — in generale ed, in particolare, per le regioni e gli enti locali — non sono ancora specificati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, si riscontra che attualmente non esistono le condizioni per concludere le trattative.

7. Di conseguenza le parti riconoscono, di decorrere dal 1° aprile 1994, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione ai dipendenti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 di un'indennità di vacanza contrattuale nei termini previsti dall'accordo del 23 luglio 1993, fino alla stipulazione dei contratti di ciascun comparto e per ciascuna area di contrattazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Agenzia dichiara che l'indennità di vacanza contrattuale sarà erogata sino all'esaurimento delle disponibilità di bilancio per l'anno in corso.

L'Agenzia promuoverà tutte le iniziative utili a consentire, in applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, la stipulazione dei contratti di comparto anche per la parte economica.

In ogni caso nell'ipotesi di un protrarsi nel tempo dell'attuale situazione, l'Agenzia si impegna alle iniziative necessarie per permettere la continuità dell'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Roma, 20 aprile 1994

94A4061

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 aprile 1994.

Rilascio della tessera e della placca di riconoscimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnico-scientifica o tecnica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza impiegato presso la D.I.A.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, concernente l'istituzione della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.);

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 2 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1992, registro n. 42, foglio n. 225, con il quale è stato concesso alla Direzione investigativa antimafia l'uso di uno specifico stemma;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1993, registro n. 1, foglio n. 45, con il quale è stato autorizzato il rilascio al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnico-scientifica o tecnica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza una speciale tessera ed un'apposita placca di riconoscimento, entrambi recanti lo stemma della D.I.A.;

Considerata l'opportunità di disciplinare più in dettaglio la materia con l'emanazione di un nuovo provvedimento che sostituisca il citato decreto 26 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnico-scientifica o tecnica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza impiegati presso la D.I.A. viene rilasciata dal direttore della Direzione investigativa antimafia una placca di riconoscimento, recante lo stemma della D.I.A., da applicare sul taschino sinistro della giacca o, in modo visibile, su altro indumento, allorché se ne renda necessaria l'immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui opera.

Al medesimo personale viene, inoltre, rilasciata dal direttore della Direzione investigativa antimafia una tessera di riconoscimento.

Art. 2.

La tessera di riconoscimento di cui all'art. 1, conforme all'allegato *A*, ha le dimensioni di mm 100 × 65, e consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario con timbro ad umido ed a secco, il logo della D.I.A. e la firma dell'autorità che rilascia il documento; la seconda (retro) reca il numero progressivo, la data di rilascio, i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il gruppo sanguigno, la firma dell'interessato ed il timbro ufficiale della D.I.A.

La tessera reca a tutto campo sul frontespizio il logo della D.I.A. in colore verde che sfuma in giallo su fondo bianco, sul retro il logo della D.I.A. in colori alternati giallo e azzurro su fondo bianco.

Presenta inoltre una bordatura riportante il logo D.I.A. in bianco su fondo blu.

Ha validità quinquennale, non è soggetta a convalida annuale e deve essere nuovamente emessa in caso di smarrimento, furto o precoce logorio.

Art. 3.

La placca di cui all'art. 1, conforme all'allegato *B*, ha forma circolare, con diametro di mm 60, è forgiata in metallo di colore aureo, presenta a tutto campo lo stemma della D.I.A., di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 2 settembre 1992 e sotto quest'ultimo riporta il numero progressivo.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO *B*

94A4016

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 giugno 1994.

Autorizzazione agli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto osteo-articolare da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 con il quale gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono stati autorizzati al trapianto osteo-articolare da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 5 novembre 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di osteo-articolare da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1990, il seguente sanitario:

Marcacci dott. Maurilio, aiuto corresponsabile ospedaliero della VI divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 2.

Il presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A4047

DECRETO 13 giugno 1994.

Modalità tecniche di applicazione relative al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, di attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Decreta:

Art. 1.

1. Il bollo sanitario da utilizzarsi nelle operazioni di bollatura di cui all'art. 5, comma 7, ed all'art. 6, comma 4, deve essere di forma rettangolare, misurare almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza e recare le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova lo stabilimento;

b) al centro il numero di identificazione attribuito all'impianto dalla regione seguito dalla lettera M o S a seconda si tratti di macello o laboratorio di sezionamento;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova lo stabilimento.

2. Il bollo sanitario di cui al comma 1 deve avere caratteri a stampa con un'altezza di almeno 0,8 cm per le indicazioni riportate nelle parti superiore ed inferiore e di almeno 1 cm per la sigla ed il numero.

3. Nelle operazioni di bollatura di cui al comma 1 si deve utilizzare il colorante previsto all'allegato I, cap. XI, punto 58 oppure il bollo a fuoco. I fegati di bovini, suini e solipedi devono essere bollati con il bollo a fuoco.

4. Nel caso le carni siano confezionate il bollo sanitario di cui al comma 1 deve essere riprodotto a stampa, anche in scala, sull'etichetta che deve lacerarsi al momento dell'apertura della confezione.

5. Per gli impianti di cui all'art. 5, comma 9, ed all'art. 6, comma 6, le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data del rinnovo dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 2.

1. L'elenco regionale di cui all'art. 5, comma 11, ed all'art. 6, comma 8, deve essere distinto in due sezioni relative una ai macelli di capacità limitata ed una ai laboratori di sezionamento di capacità limitata.

2. Nelle sezioni dell'elenco regionale di cui al comma 1 devono essere riportati per ciascun impianto il nome o la ragione sociale, la sede, il numero di identificazione e, limitatamente ai macelli, la potenzialità oraria di macellazione.

Art. 3.

1. Il bollo sanitario di cui all'art. 7, comma 1, lettera *g)*, da utilizzarsi per carni provenienti da acellazione speciale di urgenza effettuate in macelli di pacità limitata, in macelli riconosciuti o in macelli in deroga temporanea e limitata deve avere la stessa forma, le stesse dimensioni del bollo e dei caratteri a stampa e lo stesso colorante del bollo sanitario individuato all'art. 1.

2. Il bollo sanitario di cui al comma 1 deve riportare le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello;

b) al centro la sigla MSU seguita dal numero di identificazione del veterinario ufficiale;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

3. L'attestato del veterinario ufficiale che accompagna gli animali macellati d'urgenza in conformità all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, deve essere redatto in triplice copia in conformità al modello riportato in allegato I al presente decreto; l'originale accompagna gli animali macellati, una copia viene consegnata al proprietario degli stessi e l'ultima rimane al veterinario ufficiale; originale e copia dell'attestato debbono essere conservati per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 4.

1. In deroga a quanto previsto al cap. XIV, punto 66, in materia di obbligo di refrigerazione subito dopo l'ispezione *post-mortem,* le carni fresche possono essere trasportate non ancora refrigerate a condizione che la durata del trasporto non superi un'ora e sempreché il trasporto avvenga nel rispetto del cap. XV con veicoli classificati frigoriferi ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 264 e provvisti di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO I

REGIONE..

UNITÀ SANITARIA LOCALE N ....

Servizio veterinario

ATTESTAZIONE DI SCORTA
PER ANIMALI MACELLATI D'URGENZA
(art. 7 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286)

Il sottoscritto dott. .... (veterinario ufficiale) attesta di essersi recato il giorno.. alle ore................................. presso l'allevamento sito nel comune di.. di proprietà/condotto dal sig. ....
e di aver ordinato la macellazione speciale d'urgenza ed il successivo inoltro al macello (*)..
dello/degli animale/i sotto indicato/i:

N	Specie	Identificazione	Razza	Sesso	Cat
1)	....	....	....	....	....
2)	....	....	....	....	....
3)	....	....	....	....	....

in seguito a (**) ....

Attesta inoltre

1) di aver effettuato la visita sanitaria *ante mortem* dalla quale è risultato che lo/gli animale/i non è/sono affetto/i da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o per le quali non è ammessa la macellazione;

2) di aver constatato la corretta esecuzione del dissanguamento previo stordimento a mezzo di (***)..;

3) di aver accertato che lo/gli animale/i sono stati/non sono stati sottoposto/i a trattamento terapeutico, come da allegato modello conforme al decreto 28 maggio 1992 concernente approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati.

Data, ...

Firma ....

(*) Specificare il nome.
(**) Specificare la causa che ha determinato la macellazione d'urgenza.
(***) Specificare il mezzo utilizzato per lo stordimento.

94A4048

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La fortuna con il Mundial».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna con il Mundial» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 15 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 20 maggio 1994, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna con il Mundial».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 120.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene, a sinistra, una immagine di richiamo del gioco del calcio e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; a destra, in alto, un riquadro ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura destinato all'area del gioco e, in basso, la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto e di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 98.400.000.000, è ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da simboli riproducenti la mascotte-testimonial (Porfirio) delle lotterie istantanee; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

categoria 1ª - n. 24 premi di L. 100.000.000 - combinazione: nove riproduzioni;

categoria 2ª - n. 48 premi di L. 50.000.000 - combinazione: otto riproduzioni;

categoria 3ª - n. 120 premi di L. 20.000.000 - combinazione: sette riproduzioni;

categoria 4ª - n. 600 premi di L. 10.000.000 - combinazione: sei riproduzioni;

categoria 5ª - n. 240.000 premi di L. 50.000 - combinazione: cinque riproduzioni;

categoria 6ª - n. 1.200.000 premi di L. 20.000 - combinazione: quattro riproduzioni;

categoria 7ª - n. 2.160.000 premi di L. 10.000 - combinazione: tre riproduzioni;

categoria 8ª - n. 2.640.000 premi di L. 5.000 - combinazione: due riproduzioni;

categoria 9ª - n. 7.200.000 premi di L. 2.000 - combinazione: una riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda la corresponsione in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura, per i biglietti direttamente distribuiti, un sistema di rilevazione costante del flusso distributivo che permetta di individuare immediatamente le giacenze presso i venditori, i biglietti effettivamente venduti, nonché le vincite realizzate e la loro certificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 301

94A4045

DECRETO 5 maggio 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Campionato del mondo di calcio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Campionato del mondo di calcio - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al Campionato del mondo di calcio - manifestazione 1994, con inizio l'11 maggio 1994, si concluderà il 17 luglio 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 17 luglio 1994 alle ore 9, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 17 luglio 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le quattro squadre partecipanti alla semifinale ed alla finale del Campionato del mondo di calcio 1994.

L'abbinamento potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della partita finale.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle squadre ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle squadre sarà quella relativa al risultato rilevato dalla graduatoria ufficiale.

Qualora l'esito del Campionato non dovesse comportare un numero sufficiente di squadre tale da consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle squadre, escludendo quelli corrispondenti alle squadre eventualemente classificatesi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le squadre classificatesi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle squadre giudicate *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Campionato del mondo di calcio - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 12 luglio 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 17 luglio 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 14 luglio 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreo del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 300

94A4046

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 dicembre 1993.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze agrarie di cui alla tabella XXXI allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle I, II e XXXI allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la laurea in scienze agrarie muta denominazione in laurea in scienze e tecnologie agrarie.

Art. 2.

La tabella XXXI allegata al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze agrarie è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXXI, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 3.

La tabella II annessa al predetto regio decreto n. 1652/1938 è modificata nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare la laurea in scienze e tecnologie agrarie di cui alla tabella XXXI allegata al presente decreto.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze agrarie, istituito presso la propria sede, a quello stabilito dall'allegata tabella XXXI, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualòra gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 21

ALLEGATO

Tabella XXXI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 1. — Presso la facoltà di agraria può essere istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma,. della legge n. 341/1990

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi

Art. 2 *(Affinità)* — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale.

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria);

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica);

Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura);

Difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

Zootecnia (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture);

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazione arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A4017

DECRETO 10 dicembre 1993.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze forestali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze forestali, di cui alla tabella XXXII allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle I, II e XXXII allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la laurea in scienze forestali muta denominazione in laurea in scienze forestali e ambientali.

Art. 2.

La tabella XXXII allegata al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze forestali è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXXII, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 3.

La tabella II annessa al predetto regio decreto n. 1652/1938 è modificata nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare la laurea in scienze forestali e ambientali di cui alla tabella XXXII allegata al presente decreto.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze forestali, istituito presso la propria sede, a quello stabilito dall'allegata tabella XXXII, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 22

ALLEGATO

Tabella XXXII

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 1. — Presso la facoltà di agraria può essere istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 2 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale;

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia (ore 250). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria);

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica);

Microbiologia ambientale (ore 50). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale);

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura) G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia);

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100) Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Botanica forestale (ore 50). Settori: E01C (Biologia vegetale applicata),

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250). Settori G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100). Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali);

Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale);

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale),

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale): P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50). Settori. G01X (Economia ed estimo rurale);

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100) Settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A4018

DECRETO 10 dicembre 1993.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, di cui alla tabella XXXI-*bis* allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari di cui alla tabella XXXI-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXXI-*bis*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, istituito presso la propria sede, a quello stabilito dall'allegata tabella XXXI-*bis*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n 23

ALLEGATO

Tabella XXXI-bis

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 1 — Presso la facoltà di agraria può essere istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 2 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 200). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale; K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica) C02X (Chimica fisica);

Biochimica (ore 100). Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica);

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria);

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V03A (Anatomia degli animali domestici); V03B (Fisiologia degli animali domestici);

Produzioni vegetali (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria);

Produzioni animali (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico; G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici);

Microbiologia generale e applicata (ore 200). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni);

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale);

Nutrizione umana igiene (ore 150). Settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata);

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100). Settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria);

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica);

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale);

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica);

Economia e organizzazione aziendale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese);

Diritto e legislazione alimentare (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A4019

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Conferma del finanziamento degli interventi CAMPEC/ENEA e della U.S.L. n. 15 di Caserta/ITALTEL.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, il predetto art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, che demanda al commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno il compito di identificare gli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e di darne successiva comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993, con la quale è stato revocato, fra l'altro, il finanziamento a suo tempo disposto dal CIPE, nell'ambito dell'azione organica n. 2 - «Sostegno all'innovazione», a favore delle due seguenti iniziative: il «Sistema territoriale integrato di automazione ospedaliera», proposto dalla U.S.L. n. 15 di Caserta /Società ITALTEL, per un importo di lire 40,558 miliardi e il «Centro ricerche materiali plastici», proposto dal Consorzio CAMPEC/ENEA, per un importo di lire 46,500 miliardi;

Considerato che le motivazioni poste a base della revoca di tali due finanziamenti erano costituite: dalla mancata consegna dei lavori, per l'intervento del CAMPEC/ENEA; dall'assenza della convenzione, per la iniziativa della U.S.L. n. 15 di Caserta/ITALTEL;

Considerato, altresì, che dopo la predetta deliberazione di revoca sono emersi i seguenti nuovi elementi sullo stato d'attuazione delle due citate iniziative:

per il progetto «Sistema integrato di automazione ospedaliera» la convenzione tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'U.S.L. n. 15 di Caserta/ITALTEL è stata sottoscritta in data 14 aprile 1993; il detto progetto è stato inserito nel Programma comunitario TELEMATIQUE stante lo spessore tecnico e la rilevante carica di innovazione tecnologica dell'iniziativa, in particolare per quanto riguarda le strutture cardiologiche e cardiochirurgiche; su di esso si è pronunciato favorevolmente anche il Ministero della sanità che lo ha ritenuto coerente con il programma di informatizzazione del Sistema sanitario nazionale;

il progetto «Centro ricerche materiali plastici» realizza un'iniziativa consortile cui partecipano l'ENEA, il CNR, l'Università di Napoli, l'Alenia ed altre imprese, finalizzata alla realizzazione di un centro di ricerche sui materiali innovativi e sulla loro applicazione, in particolare nei settori dell'ambiente e delle biotecnologie, alla diffusione ed alla promozione di nuove tecnologie e processi produttivi; per tale iniziativa l'ENEA, ente attuatore, ha predisposto il progetto esecutivo di dettaglio e le opere preparatorie per l'apertura del cantiere espletando la gara per l'esecuzione dei relativi lavori; risultano inoltre in corso attività di ricerca commissionate al CAMPEC, sia da operatori industriali locali che dalla CEE;

Uditi gli interventi del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È confermato il finanziamento complessivo di L. 87,058, a suo tempo disposto *ex lege* n. 64/1986, nell'ambito dell'azione organica n. 2 «Sostegno all'innovazione», a favore delle due seguenti iniziative per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

	(Miliardi di lire)
«Centro ricerche materiali plastici» (Consorzio CAMPEC/ENEA)	46,500
«Sistema territoriale integrato di automazione ospedaliera» (U.S.L. n. 15 di Caserta/Società ITALTEL)	40,558
Totale . . .	87,058

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 125

94A4049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XV approvata con decreto ministeriale relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 18 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 160 dello statuto relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione, nell'indirizzo «educatori professionali e [illegible]scolastici», *a)* insegnamenti di area pedagogica del secondo biennio, è inserita la disciplina pedagogia sociale.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 marzo 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A4051

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «SUOR ORSOLA BENINCASA»

DECRETO DIRETTORIALE 18 gennaio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la delibera del consiglio direttivo di questo Istituto in data 5 ottobre 1993, relativa alla ulteriore modifica di statuto con l'inserimento dell'insegnamento di sociologia giuridica nel corso di laurea in scienze dell'educazione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Istituto medesimo del 19 ottobre 1993 concernente la suddetta proposta di modifica statutaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993 e comunicato con nota n. 4117 del 17 novembre 1993;

Vista la delibera del 18 dicembre 1993 con la quale il consiglio direttivo ha stabilito di inserire l'insegnamento di sociologia giuridica nella tabella 2 del vigente statuto alla lettera *d)* insegnamenti di area socio-antropologica, al punto 5) del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto l'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del citato testo unico;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa», di cui alla premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21 *(Laurea in scienze dell'educazione)* - Nella tabella 2, lettera *d)* insegnamenti di area socio-antropologica: al punto 5) viene inserito l'insegnamento di: sociologia giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 gennaio 1994

Il direttore: DE SANCTIS

94A4050

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Roma in data 28 maggio 1991.

Il giorno 19 maggio 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Roma in data 28 maggio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1994, n. 200, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1994.

In conformità dell'art. 10, l'accordo è entrato in vigore il giorno 19 maggio 1994.

94A4054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Varese e unità di Varese, Venegono Inferiore e Venegono Superiore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Aermacchi, con sede in Varese e unità di Varese, Venegono Inferiore e Venegono Superiore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali (5 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 20 unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali (5 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 20 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M., con sede in Correggio (Reggio Emilia) e unità di Correggio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 44 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M., con sede in Correggio (Reggio Emilia) e unità di Correggio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 44 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unità di Gattico e Veruno (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali fino al 1° gennaio 1994 ed a 30 ore settimanali a partire dal 3 gennaio 1994 secondo una turnazione bisettimanale, nei confronti di 107 lavoratori su un organico complessivo di 131 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue service unità mensa c/o Goodyear italiana con sede in Roma e unità di Cisterna di Latina (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori; da 20 ore settimanli a 13 ore settimanali nei confronti di un lavoratore su un organico complessivo di 20 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori su un organico di 163 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emila) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori su un organico di 163 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Meazza, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,5 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 54 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M. Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori fino al 31 gennaio 1994 e di 24 lavoratori dal 1° febbraio 1994 ed a 8 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 30 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M. Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori fino al 31 gennaio 1994 e di 24 lavoratori dal 1° febbraio 1994 ed a 8 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 30 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia, con sede in Milano e unità di Cusano Milanino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 53 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia, con sede in Milano e unità di Cusano Milanino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 53 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Leyform, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e unità di S. Vendemiano e Colle Umberto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 85 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leyform, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e unità di S. Vendemiano e Colle Umberto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 85 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unità di Albinea (Reggio Emilia), Gardenia (Reggio Emilia), Pieve (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 290 dipendenti su un organico di 1093 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 25 lavoratori addetti alle macchine da ricamo, a 25 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori addetti al rimaglio ed a 15 ore medie settimanali (1 settimana lavorativa ogni 3) nei confronti di 14 addetti alle lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per 2 lavoratori a part-time, a fronte di un organico complessivo di 79 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 14553.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riri Italia, con sede in Tirrano (Sondrio) e unità di Tirrano (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 125 unità, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Riri Italia, con sede in Tirrano (Sondrio) e unità di Tirrano (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 125 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sereno variabile, con sede in Scheggia (Perugia) e unità di Scheggia (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 5 mesi annui effettivi articolati su 8 ore giornaliere e 40 settimanali nei mesi di giugno, luglio e agosto, 15 giorni tra settembre e ottobre e 15 giorni tra novembre, dicembre e gennaio di ciascun anno così come risulta dall'accordo allegato che fa parte integrante del presente decreto in favore di 48 unità su 50 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 7 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Siemens, con sede in Milano e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 73 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 73 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Siemens, con sede in Milano e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 30 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 49 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Siemens, con sede in Milano e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 30 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 49 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Siemens, con sede in Milano e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a fronte di un organico di 9 lavoratori tutti occupati nell'unità di Udine, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 30 settembre 1993

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forlì) e unità di San Piero in Bagno (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nell'arco dell'anno, corrispondente al 30% dell'orario normale contrattuale, con una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, nei confronti di 132 lavoratori e comunque secondo le modalità riportate sull'allegato accordo che fa parte integrante del presente contratto, su un organico complessivo di 144 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unità di Magnago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unità di Magnago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

94A4030

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da lancio

Con decreto ministeriale n. 559/C.23209.XV.J (409) del 30 marzo 1994 la polvere da lancio denominata: «M 26», che la società BPD Difesa e spazio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma) e eventualmente importare, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0161 1.3 C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23210.XV.J (410) del 19 aprile 1994 la polvere da lancio denominata: «Polvere propellente M1 a singola base nella configurazione con grani a 1 foro e con grani a 7 fori», che la ditta BPD Difesa e spazio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma) o, eventualmente, importare, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0161 1.3 C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25169.XV.J (448) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «N350», che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al. regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25168.XV.J (449) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «N 331», che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25167.XV.J (450) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «N 318», che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25165.XV.J (452) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «N310», che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25163.XV.J (454) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «Rex 32», che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Nitrokemia Ipartelepek (Ungheria), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.418.XV.J (459) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «N315», che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Vihtavuori Oy - 41330 Vihtavuori (Finlandia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A4074

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18045.XV.J (322) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula PA 508 per spolette meccaniche ed elettroniche per colpi di artiglieria terrestre», conforme al disegno n. 0000952, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18260.XV.J (350) del 9 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Polvere M1 + 1 a 19 fori», che la società BPD Difesa e spazio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma) o eventualmente importare, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0161 1.3 C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18043.XV.J (320) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore elettrico Patvag ZP 81-6 per spolette meccaniche per colpi anticarro» conforme al disegno n. 0000954, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18021.XV.J (298) del 30 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per dispositivi di sicurezza ed armamento (S & A) per spolette meccaniche per colpi di artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000975, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18022.XV J (299) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula XM per spolette meccaniche per bombe di aereo» conforme al disegno n 0000971, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18026.XV.J (303) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula M18 per spolette meccaniche a percussione per colpi di artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000976, che la società Simmel difesa S p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559/C 18049.XV.J (326) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette elettroniche per colpi navali cal 40 mm» conforme al disegno n. 0000948, che la società Simmel difesa S.p a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C 18059.XV.J (336) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula accensiva per spolette meccaniche a tempo e percussione per colpi di artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000938, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C 18060.XV.J (337) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula di ogiva per spolette meccaniche a tempo e percussione per colpi di artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000937, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 22597.XV J (399) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica di prossimità e percussione FB/391 A2 per colpi da mortaio» conforme al disegno n. 3919902, che la società Simmel difesa S.p a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23139.XV.J (407) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta meccanica a percussione O.P. 76 mod. 1 per colpi navali cal. 76/62» conforme al disegno n. SR0009, che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18027 XV.J (304) del 10 maggio 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore primo per spolette elettroniche cal. 76 mm», conforme al disegno n 0000935, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C 18955 XV J (353) del 10 maggio 1994 il manufatto esplosivo denominato «Colpo completo cal 3"/50 TP-IM222» nonché i relativi subcomponenti sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come di seguito indicato

«Colpo completo cal. 3"/50 TP-IM222» conforme al dis 145.515 prodotto dalla società Simmel difesa - prima categoria - gruppo *C*, numero ONU 0339 1 4C;

«Cannello a percussione IM44» (altrimenti detto «Percussion Primer MH 41 mod. O») conforme al dis. 145.518 - prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto - Madrid (Spagna) - quarta categoria - numero ONU 0376 1 4S;

«Capsula a percussione M 61» (altrimenti detto «Primer Cup Assembly») conforme al dis 8831157 - prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto - Madrid (Spagna) - quinta categoria - gruppo *A* - numero ONU 0376 1.4S

94A4075

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 20 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1584.43
ECU	1900,52
Marco tedesco	990,89
Franco francese	289,79
Lira sterlina	2439,23
Fiorino olandese	883,97
Franco belga	48,122
Peseta spagnola	11,914
Corona danese	252,20
Lira irlandese	2397,40
Dracma greca	6,546
Escudo portoghese	9,526
Dollaro canadese	1135,39
Yen giapponese	15.515
Franco svizzero	1178,45
Scellino austriaco	140,86
Corona norvegese	227,71
Corona svedese	204,58
Marco finlandese	295,71
Dollaro australiano	1171,21

94A4103

REGIONE TOSCANA

Rinnovo di autorizzazioni per la confezione e la vendita dell'acqua minerale «Perla» e «Santafiora» in contenitori di PET

Si comunica che con le deliberazioni della giunta regionale Toscana n 4106 e n. 4108 del 2 maggio 1994, esecutive ai sensi di legge, alla società Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, sono state rinnovate, per trentasei mesi con decorrenza dal 22 marzo 1994, le autorizzazioni:

a confezionare e vendere, per uso bevanda, l'acqua minerale «Perla» e l'acqua minerale «Santafiora» in contenitori di PET prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale;

a produrre i contenitori di PET utilizzando il tipo di PET denominato «Caripak P» della Schell Italia prodotte dalla Sipet S.p.a.

Le autorizzazioni suddette furono rilasciate con delibere n. 1525 e n. 1526 del 22 febbraio 1993, esecutive ai sensi di legge.

La società Santafiora S.r.l. dovrà presentare con frequenza almeno quadrimestrale a partire dal 22 marzo 1994 i certificati di analisi effettuati per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità di materiale PET «Caripak P» tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide e acido tereftalico per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità del materiale di PET «Caripak P» autorizzato ed utilizzato, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

c) le determinazioni dei cui ai punti *a)* e *b)* sui contenitori prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale su ogni tipo di granulato di PET utilizzato.

I suddetti rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società Santafiora alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al decreto del Capo di Governo 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati almeno quadrimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'unità sanitaria locale che redige i verbali di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacità dei contenitori autorizzati.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiscono elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo delle autorizzazioni suddette.

94A4059

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

metodologia della ricerca sociale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4058

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sottoindicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del mercato finanziario.

Facoltà di ingegneria:

impianti biotecnologici;

robotica industriale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia cellulare;

urologia.

Facoltà di architettura:

progettazione architettonica II annualità.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A4056

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sottoindicati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

storia dell'architettura II annualità;

tecnologia dell'architettura I annualità.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A4057

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . **L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . **L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . **L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . **L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 336.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300